

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1868

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FALCIER, MAINARDI, CARRARA,
ARCHIUTTI, SAMBIN, FAVARO, TREDESE, DE RIGO e
PASINATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 2002

Attività dell’imprenditore agricolo dirette alla manipolazione,
trasformazione ed alienazione di prodotti ittici

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'intento di sviluppare anche in Italia una moderna struttura di imprese per l'allevamento di pesci e molluschi è necessario apportare alcune modifiche all'impianto legislativo del settore. Con tali modifiche sarà possibile dare trasparenza fiscale e tracciabilità sanitaria ad una produzione che attualmente viene sviluppata attraverso canali non convenzionali. Contestualmente lo Stato acquisirà certezza di introiti e in particolare verrà aumentato il gettito della imposizione fiscale indiretta conseguente all'emersione delle attività ora in larga misura non verificabili.

L'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ha ridefinito la figura dell'imprenditore agricolo modificando la precedente formulazione dell'articolo 2135 del codice civile. Alla luce delle apportate modifiche si ha la seguente definizione: «È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali...». Il medesimo articolo estende alle cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi, quando

utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui sopra, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, la qualifica di imprenditore agricolo.

Le intervenute modifiche all'articolo 2135 del codice civile non sono suscettibili di produrre effetti sull'imposizione diretta, in quanto l'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non fa alcun riferimento alla definizione civilistica di imprenditore agricolo e continua ad applicarsi ai fini fiscali il concetto di esercizio normale dell'agricoltura.

Ciò posto quindi, se si intende applicare alle attività di allevamento di animali in acque dolci, salmastre o marine l'attuale normativa di determinazione del reddito valevole per le imprese agrarie, occorre procedere ad alcune modifiche sia del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che delle norme sulle agevolazioni (decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601).

Riteniamo che le seguenti variazioni da apportare ai testi normativi, seppur di contenuto minimo e comunque suscettibili di ulteriori miglioramenti, comportino di riflesso una consequenziale applicazione, anche al settore dell'allevamento in acque salmastre o marine, della determinazione del reddito mediante l'applicazione di tariffe d'estimo di cui all'articolo 31 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. L'indispensabile coordinamento con i diversi istituti giuridici non potrà, infine, che avvenire in sede di decretazione ministeriale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «nell'esercizio di attività agricole su di esso» sono sostituite dalle seguenti: «nell'esercizio di attività svolte dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile»;

b) al comma 2:

1) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b-bis)* l'allevamento di animali in acque dolci, salmastre o marine ottenuti secondo il ciclo biologico che li governa»;

2) dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«*c-bis)* le attività dirette alla manipolazione, trasformazione ed alienazione di prodotti ittici ottenuti per almeno la metà dell'allevamento in acque dolci, salmastre o marine, ancorché svolte in strutture esterne alle aree di allevamento».

Art. 2.

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Sono inoltre esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche i redditi, conseguiti dalle società cooperative di allevamento in acque dolci, salmastre o marine di cui alla

lettera *b*-bis) dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i redditi conseguiti mediante la manipolazione, trasformazione ed alienazione dei prodotti ittici di cui alla lettera *c*-bis) del medesimo articolo 29 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, conferiti ai soci».